

PROGETTO CAPISCE

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

**VERSO UN'EFFETTIVA
APPLICAZIONE
DEL DIRITTO
ALL'INFORMAZIONE
PER LE PERSONE DI
MINORE ETÀ VITTIME
DELLA TRATTA DI
ESSERI UMANI**



Per ECPAT Italia, da sempre, il rispetto di genere rappresenta una priorità fondamentale, e, in tutte le nostre attività e testi se non è richiesta estrema sintesi, anziché utilizzare i termini bambina e bambino, prediligiamo la formula "persona di minore età". Nel presente documento, per semplificazione e sintesi, in alcuni casi viene utilizzato il maschile universale "minorenni" come falso neutro e cioè come riferimento sia a bambine che bambini.

Maggio 2022

Autrice: Georgina Vaz Cabral



Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Progettazione grafica: Ophélie Rigault, www.oedition.com

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) del 1989 riconosce che tutti i minorenni sono titolari di diritti, in ogni circostanza. L'Unione europea (UE) è costantemente impegnata a dare voce e a sostenere quei minorenni che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Nel 2021 la Commissione europea ha ribadito che la tutela dei minorenni rappresenta un obiettivo centrale dell'attività dell'UE e che il superiore interesse della persona di minore età si colloca al centro delle sue politiche¹. La Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)² e la Strategia dell'UE sui diritti dei minorenni³ prestano particolare attenzione a coloro che sono vittime di tratta di esseri umani e di violenze⁴ sessuali. Queste due strategie individuano le priorità intese ad integrare e rafforzare, ove necessario, la Strategia dell'UE in materia di lotta alla tratta di esseri umani (2021-2025)⁵. Tra le azioni proposte per migliorare la situazione delle vittime della tratta di esseri umani di minore età, la Commissione conferma l'importanza di rafforzare una giustizia a loro misura, in cui i procedimenti giudiziari siano adeguati alla loro età e alle loro esigenze. A tal fine, "i sistemi giudiziari nazionali devono essere meglio attrezzati"⁶.

Nell'ultimo decennio sono state adottate da parte di organismi internazionali e regionali diverse dichiarazioni, linee guida e strumenti giuridici per promuovere una giustizia a misura di persona di minore età. Il Consiglio d'Europa⁷ e l'Unione Europea sono stati particolarmente attivi nel definire degli standard il cui obiettivo è quello di migliorare il loro accesso alla giustizia e garantire un trattamento adeguato durante i procedimenti. Dall'adozione della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato⁸, il quadro giuridico di Belgio, Francia, Italia e Paesi Bassi è in continua evoluzione. Tuttavia, le misure pratiche per garantire che le vittime di minore età siano debitamente informate sui loro diritti e sulle procedure di giustizia penale in vigore sono alquanto limitate.

1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, COM(2021) 142 definitivo del 24.3.2021.

2. Comunicazione della Commissione sulla *Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)*, COM(2020) 258 definitivo, 24.6.2020.

3. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, COM(2021) 142 definitivo del 24.3.2021.

4. Per ECPAT, il termine abuso – dal latino Ab-uso – ammette un uso lecito di qualcosa, pertanto, ritenendo inammissibile che esista un uso lecito di una persona – sia essa minorenni o adulta – ed in conformità ai 4 codici in cui si parla di atti e violenza sessuale, nel presente documento utilizzerà sempre il termine "violenza", fatti salvi i casi in cui non si citino documenti che sono stati resi ufficiali e ratificati con il termine "abuso"

5. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla *strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025*, COM(2021) 171 definitivo del 14.4.2021.

6. *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, COM(2021).

7. Consiglio d'Europa, *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia amica dei bambini* (2010); nuova *Strategia per i diritti dei bambini (2022-2027)* adottata il 23 febbraio 2022 dal Comitato dei Ministri.

8. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato* che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.



PROGETTO CAPISCE

RICERCA COMPARATIVA E FORMAZIONE PER INTERPRETI IN BELGIO, FRANCIA, ITALIA E PAESI BASSI

Sebbene la tratta delle persone da 0 a 18 anni, sia ancora poco considerata in Europa, le ricerche e le prove relative all'attuazione dei loro diritti e del loro trattamento negli ordinamenti di giustizia penale dimostrano che il fenomeno è molto preoccupante nella maggior parte dei Paesi dell'UE. Nonostante gli sforzi degli Stati di riconoscere l'importanza di una protezione delle vittime di minore età che sia adattata alle loro esigenze specifiche, l'impatto di tale impegno è poco visibile sul campo. Per comprendere meglio le sfide da affrontare in Belgio, Francia, Italia e Paesi Bassi e raccomandare azioni mirate, il progetto CAPISCE ha condotto un'analisi dell'applicazione del Capitolo 4 della Direttiva sui diritti delle vittime - che regola i diritti dei minorenni durante le indagini e i procedimenti penali - e ha operato con interpreti di questi quattro Paesi per migliorare le loro competenze al fine di garantire che la voce dei minori migranti vittime di tratta possa essere ascoltata e compresa. I moduli di formazione per gli interpreti, il cui compito è assistere le vittime durante le indagini e i procedimenti penali, sono stati organizzati in collaborazione con l'Associazione europea degli interpreti e traduttori giuridici (EULITA) e i gruppi ECPAT nazionali. I corsi di formazione hanno rappresentato un'opportunità per identificare le sfide e le possibili soluzioni.

Lo studio comparativo ha concluso che è palese che i quattro Paesi si trovano di fronte a serie carenze e sfide nell'attuare la Direttiva UE contro la tratta, la Direttiva sulle violenze sessuali sui minori e la Direttiva sui diritti delle vittime. Ha inoltre confermato che le disposizioni non sono attuate in modo efficace e omogeneo, sebbene le legislazioni siano per lo più in linea con queste tre direttive.

Vi è un aspetto particolarmente importante: lo studio sottolinea la necessità di interpretare e applicare le misure della Direttiva sui diritti delle vittime alla luce delle disposizioni della Direttiva anti-tratta e della Direttiva sullo sfruttamento sessuale dei minori. La Direttiva sui diritti delle vittime introduce maggiore coerenza nel trattamento delle vittime di minore età, spiegando il concetto e il modo di affrontare le "vittime vulnerabili" e non rendendo l'"identificazione di una vittima potenziale" una condizione preliminare per godere dei diritti delle vittime né per ricevere assistenza e sostegno dallo Stato. Purtroppo non tutti gli Stati membri hanno seguito le Linee guida 3.1 dell'UNICEF sulla Protezione dei bambini vittime della tratta (2006), le quali affermano che: "l'identificare un minore quale vittima di tratta e il provvedergli assistenza non devono dipendere dalla sua volontà né dalla sua capacità di fornire informazioni alla polizia o di testimoniare contro i suoi trafficanti".

Per ulteriori informazioni, si veda *La protezione delle vittime di tratta di esseri umani di minore età durante le indagini e i procedimenti penali in conformità con la direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime*, ECPAT-Francia, (novembre 2021). Accessibile all'indirizzo <https://ecpat-france.fr/en/french-european-publications/>

Parallelamente, la tratta di minori rimane una sfida nell'ambito dell'UE. La situazione dei minorenni è sempre più confusa nella maggior parte dei Paesi dell'UE. Le statistiche ufficiali e le fonti nazionali indicano che il reato di tratta di esseri umani minorenni è ancora sottovalutato. Pochissime vittime di tratta di minore età vengono identificate, pochissime partecipano a procedimenti penali o ricevono risarcimenti mentre, ad esempio, nel 2017-2018, i minorenni hanno rappresentato quasi un quarto (22%) di tutte le vittime di tratta di esseri umani registrate nei 27 Paesi che costituiscono l'Unione Europea. Quasi tre quarti (74%) di tutte le vittime minorenni di tratta registrati nei 27 Paesi dell'Unione Europea erano cittadini dell'UE⁹. Più nel dettaglio, in Francia tra il 2016 e il 2020 il numero vittime minorenni di tratta e di sfruttamento è aumentato dal 17% al 27%¹⁰. In Belgio, 22 delle 336 vittime di tratta inserite nel programma specifico per la tratta di esseri umani tra il 2018 e il 2020 erano minorenni¹¹ e in Italia, tra le 2033 vittime di tratta ufficialmente identificate e assistite nel 2019, 161 erano di minore età (il 7,9% delle vittime totali)¹². Nei Paesi Bassi, la percentuale delle vittime minorenni di tratta di esseri umani segnalati è diminuita dal 25% nel 2015 ad appena l'8% nel 2019¹³, benché ci siano prove che dimostrano che le vittime minorenni corrono maggiori rischi di subire una ripetuta vittimizzazione¹⁴.

Nel corso del progetto CAPISCE, è emerso che una delle principali lacune nella protezione delle vittime di minore età è la mancanza di informazioni che vengono loro fornite. Con questo documento programmatico, ECPAT intende informare i responsabili politici europei e nazionali della necessità di rafforzare i diritti all'informazione delle vittime di reato di minore età prima e durante il procedimento penale, evidenziando il

ruolo chiave degli interpreti in questo ambito. Le raccomandazioni riportate qui di seguito sono state elaborate per sostenere gli sforzi dei quattro Paesi quanto al diritto all'informazione delle vittime minorenni, tenendo conto delle sfide e delle pratiche incoraggianti identificate durante il progetto CAPISCE.

1. Gli organi decisionali dell'UE dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di una nuova direttiva che descriva in dettaglio i diritti delle vittime di reato di minore età, inserendo chiare garanzie procedurali per assicurare la dovuta protezione in base alle loro esigenze specifiche, all'età e al tipo o alla natura del reato. Un regolamento ad hoc servirebbe a far promuovere a livello nazionale

9. Commissione europea, Direzione generale Migrazione e affari interni, *Raccolta di dati sulla tratta di esseri umani nell'UE*, Ufficio delle pubblicazioni (2020), <https://data.europa.eu/doi/10.2837/897741>

10. INTER/STATS, *La traite et l'exploitation des êtres humains depuis 2016 : une approche par les données administratives*, Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, Analyse, no.36 octobre 2021.

11. MYRIA, *Rapport annuel traite et trafic des êtres humains 2021: Visiblement invisible* (2021).

12. Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili* (2020). Dati ufficiali del Dipartimento per le Pari Opportunità (database SIRIT). <http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/banca-dati/>

13. Relatore nazionale olandese sulla tratta di esseri umani e la violenza sessuale contro i minori, *Rapporto di monitoraggio delle vittime della tratta di esseri umani 2015-2019, Sintesi* (2020)

14. Relatore nazionale olandese sulla tratta di esseri umani e la violenza sessuale contro i minori, *Rapporto di monitoraggio delle vittime della tratta di esseri umani 2016-2020, Sintesi della gestione* (2021)

una giustizia inclusiva ed efficace, a misura di persona di minore età, e rientrerebbe tra gli sforzi atti a creare una "cultura a misura di minore nell'Unione europea"¹⁵.

Il diritto all'informazione costituisce uno degli aspetti chiave della Direttiva sui diritti delle vittime. L'articolo 1 stabilisce chiaramente che "Scopo della presente Direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare al procedimento penale". A tal fine, la Direttiva stabilisce disposizioni dettagliate sul diritto di accedere alle informazioni e di riceverle. Esso include il diritto di comprendere e di essere compresi (Articolo 3), il diritto all'informazione sui diritti delle vittime (Articolo 4), il diritto di essere informati quando si presenta una denuncia e di ottenere informazioni sul caso (Articoli 5 e 6) e il diritto all'interpretazione e alla traduzione (Articolo 7). Inoltre, l'Articolo 1.2 sottolinea che *in primis* deve essere considerato il superiore interesse del minore e che "il minore e il titolare della potestà¹⁶ genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori".

In generale, il diritto dell'UE affronta il tema del diritto all'informazione nella maggior parte delle sue Direttive che riguardano i vari aspetti della giustizia penale. Il più delle volte però tale diritto viene trattato in modo generico. La Direttiva sui diritti delle vittime costituisce una delle poche ad imporre che le informazioni siano fornite in modo adatto ai minori (Considerando 21, Articolo 3.2 e 4.2). Ad esempio, la Direttiva 2011/93/UE *relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile* fa riferimento al diritto all'informazione

solo nei considerandi. La Direttiva 2011/36/UE *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime* prevede che vengano fornite informazioni alle vittime di tratta (Articolo 11.5 e 6), ma non indica in che modo le informazioni debbano essere fornite alle persone di minore età.

A differenza della Direttiva 2016/800/UE *sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali*¹⁷, finora l'UE non ha ancora adottato una normativa specifica per i minori vittime di reato. La strategia del legislatore europeo è stata piuttosto quella di prevedere nella Direttiva sui diritti delle vittime ampie disposizioni in merito ai diritti di chi è di minore età¹⁸. Tuttavia, se è vero che numerose disposizioni si riferiscono espressamente alle esigenze e alle

¹⁵. Vedere *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, COM(2021), punto 7.

¹⁶. L'espressione "potestà genitoriale", con la legge è stata sostituita con quella di "responsabilità genitoriale"

¹⁷. Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

¹⁸. Si vedano: Considerando 14 sull'interesse superiore del minore e il diritto di essere ascoltato, Considerando 17 sui figli delle vittime di violenza di genere, Considerando 19 sui diritti dei minori vittime, considerando 38, Considerando 42 sul diritto di essere ascoltati, considerando 54 sulla privacy, Considerando 57 sulla vittimizzazione secondaria o ripetuta, Considerando 60 sul tutore o rappresentante del minore, Considerando 66 sui diritti del minore, Considerando 69 sulle disposizioni di più ampia portata relative alle vittime della tratta o alle vittime di abusi sessuali su minori, sfruttamento sessuale o pornografia infantile che hanno la precedenza; Articolo 1 sull'interesse superiore del minore e su un approccio sensibile al minore, Articolo 2 sulla definizione di minore, Articolo 10 sul diritto di essere ascoltato, Articolo 21 sulla privacy, Articolo 22.4 sulla valutazione individuale dei bisogni speciali di protezione del minore, Articolo 23 sulle misure speciali (locali adeguato, professionisti formati, ecc.), Articolo 24 sulle vittime minorenni, Articolo 26 sulla cooperazione e il coordinamento dei servizi e Articolo 28 sulla fornitura di dati e statistiche.

specificità dei minorenni - come nel caso del diritto ad essere ascoltati nei procedimenti penali - altre disposizioni si applicano sia agli adulti sia ai minorenni, con l'indicazione che è necessario prendere in considerazione le caratteristiche individuali della vittima o le sue esigenze specifiche. Pertanto, gli Articoli da 4 a 7 sui diritti all'informazione e all'interpretazione non spiegano chiaramente in che modo tali informazioni debbano essere fornite ai minorenni né sottolineano l'importanza del ruolo e dell'atteggiamento degli interpreti nei confronti delle vittime di minore età.

Questa scarsa precisione si riflette anche a livello nazionale. Ciò genera indeterminatezza legislativa e una mancanza di certezze. Le disposizioni di legge in vigore a livello nazionale, e relative ai diritti delle vittime all'informazione e all'interpretazione, sono quasi sempre applicabili tanto agli adulti quanto ai minorenni. Ad esempio, l'Articolo 10.2 sui diritti delle vittime del Codice penale francese, recentemente modificato dalla legge n. 2021-1729 del 22 dicembre 2021, si applica ancora tanto alle vittime di minore età quanto a quelle adulte. Occorre tuttavia osservare che la Francia ha compiuto dei progressi adottando una nuova riforma del diritto penale minorile, entrata in vigore il 30 settembre 2021¹⁹. Tale riforma impone che i minorenni siano informati dei loro diritti con un linguaggio semplice e accessibile (Articolo D12-2). Tuttavia, ancora una volta, questa evoluzione del diritto penale si applica principalmente alle persone minorenni indagate o imputate. Sebbene la nuova legge tenga in maggiore considerazione le vittime, il rafforzamento dei diritti delle vittime di minore età non è ancora il suo obiettivo principale.

Pertanto, in questo contesto e considerando i riscontri ricevuti dagli operatori

che lavorano con i minori vittime di tratta e dagli interpreti professionisti formati durante il progetto CAPISCE, sono necessarie chiare disposizioni di legge per informare adeguatamente le vittime di minore età. In questo modo si avrà la garanzia che il minore riceva tutte le informazioni e i consigli necessari affinché sia presa una decisione che tenga conto del suo superiore interesse²⁰. Il diritto all'informazione deve essere considerato come una garanzia procedurale per non provocare ulteriori traumi o stress. L'essere informati fa stare meglio e instaura un clima di fiducia che impedisce il sorgere dell'ansia provocata dalle udienze e dai procedimenti penali in generale.


2. Per garantire una giustizia a misura di persona di minore età, il diritto di quest'ultima a ricevere informazioni durante le indagini e i procedimenti penali dovrebbe essere riconosciuto come una condizione per il pieno godimento di altri diritti e dovrebbe essere regolamentato con maggiore attenzione.

Il diritto di ricevere informazioni durante un procedimento penale costituisce una condizione per il pieno esercizio e il godimento di altri diritti, indipendentemente dal fatto che la vittima sia un adulto o un minorenne. Inoltre, il ris-

¹⁹. Decreto n. 2021-683 del 27 maggio 2021.

²⁰. Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12, *Il diritto del bambino ad essere ascoltato*, Documento ONU CRC/C/GC/12 (2009).

petto del diritto delle persone di minore età ad essere informati è di essenziale importanza per l'accesso alla giustizia, per la ricerca di un risarcimento, per l'effettiva partecipazione della vittima ai procedimenti e per ascoltare il suo punto di vista. Dal 2009, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo raccomanda agli Stati di integrare in tutti i provvedimenti legislativi e di altro genere, e in modo adeguato ai minorenni, il diritto a ricevere informazioni, al fine di attuare l'Articolo 12 della Convenzione sul diritto del fanciullo a essere ascoltato²¹.

 *“Tutti i processi in cui le persone di minore età vengono ascoltate e alle quali partecipano devono essere:*

*Trasparenti e informativi
– ai minorenni devono essere fornite informazioni
– complete, accessibili,
che tengano conto delle
diversità e adeguate all'età –
sul loro diritto di esprimere
liberamente le proprie
opinioni e sul fatto che a
queste venga attribuito il
giusto peso, nonché sulle
modalità di partecipazione,
sulla portata, sullo scopo e
sull'impatto potenziale”.*

Fonte: Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12. *Il diritto del bambino ad essere ascoltato*

2.1. Le informazioni fornite ad una persona di minore età, in particolare durante le indagini e i procedimenti penali, devono essere fornite a sua misura, indipendentemente dal formato, dalla lingua o dal tipo di informazioni. Tale approccio dovrebbe essere integrato nel Meccanismo nazionale di segnalazione e nel futuro Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani.

Garantire che le vittime di minore età siano informate in modo appropriato significa prestare attenzione al modo in cui vengono fornite le informazioni (scritte o verbali, linguaggio, tipo di informazioni) adeguando il ritmo e l'atteggiamento con cui vengono loro presentate. Come raccomandato dalle Linee guida del Consiglio d'Europa del 2010 sulla giustizia a misura di minore, il modo in cui vengono fornite le informazioni ai minorenni dovrebbe essere “adeguato all'età, adattato alle esigenze dei minori, garantendo un approccio personalizzato senza stigmatizzarli o etichettarli”.

Le informazioni a misura di minorenni sono importanti sia nella comunicazione scritta che in quella orale. Le misure adottate per facilitare l'accoglienza dei minorenni ucraini sfollati o non accompagnati hanno dimostrato quanto sia essenziale disporre di strumenti di comunicazione scritta adatti alle esigenze e all'età del gruppo in questione. Questo impegno dovrebbe essere esteso a tutti i tipi di informazione fornita ai bambini ed adolescenti migranti.

²¹. Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12.

2.2. È imperativo il ricorso ai servizi di un interprete qualificato, anche per le lingue meno diffuse. È necessario adottare misure per promuovere la professione e soddisfare la domanda di interpreti delle lingue di minore diffusione.

Un gran numero di minori vittime di tratta non parla la lingua del paese in cui si svolgono le indagini e i procedimenti penali. In questo contesto, l'interpretazione assume un ruolo fondamentale e deve essere adattata alle esigenze del minore e alla natura del danno subito. Solo gli interpreti qualificati dispongono delle competenze necessarie per svolgere le loro mansioni in modo appropriato, senza causare ulteriori danni. La qualità dell'interpretazione costituisce un aspetto fondamentale dell'amministrazione della giustizia, purtroppo spesso trascurato nel corso degli anni.

2.3. Una delle priorità è che l'interprete si trovi accanto alla persona di minore età affinché sia instaurato un clima di fiducia, si incoraggi la sua partecipazione al procedimento, si riducano i timori ed il senso di ansia causati dalla situazione e dal procedimento penale in generale. Ciò garantisce inoltre la riservatezza delle udienze.

3. La professione di interprete dovrebbe essere meglio regolamentata e controllata per via legislativa.

La garanzia del diritto all'informazione è in primo luogo responsabilità del professionista che si avvale del servizio di un interprete. L'interprete non è un avvocato, né uno psicologo e deve limitarsi alla sua funzione di "intermediario". Qualsiasi iniziativa da parte sua comporta il rischio di danneggiare involontariamente i propositi del professionista incaricato del caso.

Ciò richiede che l'interprete sia formalmente qualificato e padroneggi tutte le tecniche di interpretazione (simultanea, consecutiva con o senza appunti). È importante che gli interpreti - siano essi dipendenti di un'istituzione o liberi professionisti - mantengano elevati standard di condotta professionale e rispettino un loro codice etico. La qualità dell'interpretazione costituisce una garanzia per l'equità del procedimento, soprattutto nei casi di tratta il cui scopo è obbligare a delinquere, casi per i quali è necessario che la giustizia penale fornisca risposte adeguate alle vittime costrette a commettere reati dopo aver subito la tratta. Pertanto, la migliore garanzia di qualità è assicurarsi che l'interprete sia membro di un'associazione professionale riconosciuta come EULITA.



ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI INTERPRETI E TRADUTTORI GIURIDICI (EULITA)

CODICE DI ETICA PROFESSIONALE

L'etica professionale degli interpreti e dei traduttori giuridici deriva direttamente dai principi definiti nelle fonti qui sotto riportate. Essi dimostrano il ruolo chiave degli interpreti e dei traduttori giuridici nella ricerca della verità e in che modo il loro lavoro influisca sulla vita e sui diritti degli altri:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dicembre 1948 (articoli 1-11)
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, novembre 1950 (articoli 5 e 6)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), CAPITOLO III - Articoli 20 - 21, CAPITOLO VI - Articoli 47 - 50
- Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Gli interpreti giuridici e i traduttori giuridici svolgono quindi un ruolo essenziale nello sforzo di garantire l'uguaglianza dei cittadini nelle comunicazioni relative alla giustizia.

Principi di etica professionale dell'interprete giuridico, adottati dall'Assemblea generale di EULITA a Londra il 6 aprile 2013:

- *Accuratezza: l'interprete renderà in modo fedele nella lingua di destinazione il messaggio espresso nella lingua originale.*
- *Qualità delle prestazioni: l'interprete segnalerà ogni problema che rischi di ostacolare la qualità delle sue prestazioni – sia esso dovuto a difficoltà di comprensione, a stanchezza, o sia di natura tecnica.*
- *Imparzialità: l'interprete sarà neutrale nei confronti delle parti e dichiarerà senza indugio qualsiasi potenziale conflitto di interessi.*
- *Riservatezza: l'interprete non divulgherà le informazioni ottenute nel corso di un incarico.*
- *Protocollo e comportamento: l'interprete si comporterà con dignità e rispetto nei confronti degli organi giudiziari e si asterrà dal dare consigli e informazioni alle parti.*
- *Solidarietà e condotta corretta: l'interprete agirà in armonia, cooperazione e solidarietà con i colleghi.*

4. Gli interpreti professionisti devono avere regolarmente accesso a sessioni di formazione continua relativamente ai bisogni delle vittime di tratta di minore età nonché sul reato di tratta di persone di minore età al fine di essere preparati e in grado di operare in modo sensibile e rispettoso nonché in maniera adeguata alla loro età.

22. Circulaire commune N° 03/2021 du collège des procureurs généraux près les cours d'appel, adoptée le 14.10.2021, relative à l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs et des majeurs vulnérables victimes ou témoins d'infractions.

Per garantire la qualità dell'interpretazione e renderla adeguata ai minorenni, gli interpreti qualificati devono essere adeguatamente formati sì da interagire con loro in modo cordiale e che tenga conto della loro età, per affrontare particolari tipologie di reato e forme estreme di violenza come violenze sessuali, trattamenti inumani e degradanti. A questo proposito, ECPAT Belgio ha sviluppato uno strumento di e-learning in francese e olandese accessibile in qualsiasi momento da diversi Paesi europei. Questo strumento segue il curriculum interdisciplinare utilizzato durante il progetto con la partecipazione di uno psicologo e di un funzionario di polizia della sezione TAM, responsabile della formazione dei poliziotti e incentrata sui metodi di audizione dei bambini (*Technique d'Audition pour les Mineurs*²²).

Sovente gli interpreti non sono preparati né informati sul genere di dettagli che dovranno affrontare. Dagli scambi avvenuti durante la formazione CAPISCE è emerso che gli interpreti sono fortemente isolati nell'esercizio della loro professione, che non ci sono alternanze con i colleghi, non vi è alcuna supervisione della loro professione né persone di riferimento su cui appoggiarsi. La dimensione emotiva e umana della loro attività spesso è trascurata.

5. Gli interpreti qualificati devono avere accesso ad una formazione multidisciplinare con le forze dell'ordine e gli altri professionisti che si occupano di casi di tratta, per assicurare un trattamento adeguato delle vittime di minore età durante le udienze e per

garantire la qualità della giustizia minorile e della giustizia riparativa.

La maggior parte delle politiche internazionali e nazionali sottolinea l'importanza della formazione dei professionisti del sistema giudiziario minorile. La Strategia dell'UE 2021 per la lotta alla tratta di esseri umani sottolinea che "i casi che coinvolgono minori vittime di tratta richiedono funzionari formati, consapevoli delle particolari vulnerabilità delle vittime minorenni e ben addestrati sui diritti dei minori e sulla necessità di proteggerli durante i procedimenti penali". La Commissione invita gli Stati membri a "promuovere una formazione sensibile al genere e basata sui diritti dei minori per i funzionari e tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime". Ai fini della qualità dell'amministrazione della giustizia minorile è inoltre fondamentale che tutti i professionisti coinvolti ricevano un'adeguata formazione multidisciplinare. Purtroppo, gli interpreti sono raramente inseriti in questi percorsi di formazione. Anch'essi dovrebbero essere in grado di accedere alle formazioni esistenti e di collaborare con le équipes interdisciplinari operanti nella lotta alla tratta dei minori e agli abusi sessuali. Devono inoltre essere sensibilizzati sui traumi fisici e psicologici e sulle esigenze specifiche delle vittime di minore età.

Inoltre, le formazioni multidisciplinari consentiranno un maggiore scambio tra le forze dell'ordine, i professionisti della giustizia penale e gli interpreti, anche per quanto riguarda gli elementi specifici sulle particolarità della comunicazione con l'assistenza di un interprete, come richiesto dalla Direttiva 2010/64/UE *sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*.

